



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRECO FERNANDO

Seduta del 30/04/2020

FATTO

I ricorrenti lamentano, con riferimento a n. 16 BFP, serie Q/P, il mancato rimborso delle somme spettanti a termini dei rendimenti stampigliati sul retro dei titoli e domandano la condanna dell'intermediario al rimborso delle somme ritenute dovute. In particolare affermando di essere cointestatari di n. 16 BFP, serie Q/P emessi negli anni 1897-1988, due dei quali sono già stati incassati; che l'importo liquidato o stimato per tali buoni, con riferimento agli anni dal 21° al 30°, è inferiore a quanto spettante in ragione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli, atteso che il timbro modificativo dei tassi ivi apposto riguarda solo i primi venti anni. Chiedono, pertanto, l'applicazione delle condizioni originarie con riferimento all'ultimo decennio.

L'intermediario resistente, rammentato che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, osserva che con riguardo ai BFP dedotti in giudizio, la serie di emissione è la Q, istituita con apposito decreto ministeriale del 13.06.1986; che i buoni sono stati sottoscritti su moduli cartacei appartenenti alla precedente una serie P, sui quali è stato apposto timbro recante l'indicazione della nuova serie e dei nuovi rendimenti applicabili fino al 20° anno - applicandosi dal 21° al 30° anno un importo fisso bimestrale calcolato in base al tasso massimo raggiunto nel periodo precedente; che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM istitutivo della serie Q ha assolto pienamente



alla funzione di conoscibilità e trasparenza delle relative condizioni, sicché non può dirsi sorto alcun affidamento legittimo in capo alla parte ricorrente circa l'applicazione dei rendimenti originariamente stampigliati del diritto al rimborso.

DIRITTO

Parte ricorrente produce in giudizio copia di n. 16 BFP la cui emissione risale al periodo compreso tra il 16.03.1987 e il 28.11.1988, al tempo in cui risultava in collocazione la serie Q e, precisamente:

1. Serie Q/P; n. 000.183; L. 500.000; emesso il 16.03.1987;
2. Serie Q/P; n. 000.184; L. 500.000; emesso il 16.03.1987;
3. Serie Q/P; n. 000.032; L. 250.000; emesso il 11.11.1987;
4. Serie Q/P; n. 000.222; L. 500.000; emesso il 11.11.1987;
5. Serie Q/P; n. 000.223; L. 500.000; emesso il 11.11.1987;
6. Serie Q/P; n. 000.224; L. 500.000; emesso il 11.11.1987;
7. Serie Q/P; n. 000.225; L. 500.000; emesso il 11.11.1987;
8. Serie Q/P; n. 000.232; L. 500.000; emesso il 11.01.1988;
9. Serie Q/P; n. 000.233; L. 500.000; emesso il 11.01.1988;
10. Serie Q/P; n. 000.234; L. 500.000; emesso il 11.01.1988;
11. Serie Q/P; n. 000.235; L. 500.000; emesso il 11.01.1988;
12. Serie Q/P; n. 000.270; L. 500.000; emesso il 03.05.1988;
13. Serie Q/P; n. 000.277; L. 500.000; emesso il 01.06.1988;
14. Serie Q/P; n. 000.308; L. 500.000; emesso il 25.10.1988;
15. Serie Q/P; n. 000.309; L. 500.000; emesso il 14.11.1988;
16. Serie Q/P; n. 000.312; L. 500.000; emesso il 28.11.1988.

Il Collegio osserva che: l'art. 173 del D.P.R. 156/1997 stabilisce che "Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie". Secondo consolidato orientamento dell'Arbitro allorché, all'atto della sottoscrizione, il titolo risulti aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti che superano quelli originariamente stampigliati, viene meno la ragione di tutela dell'affidamento del sottoscrittore circa l'applicazione di questi ultimi (cfr. Coll. di Roma dec. n. 10738/18). Tuttavia, i rendimenti non possono considerarsi validamente modificati allorquando "l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno" (ex multis, cfr., di recente, Coll. di Roma dec. n. 19053/18).

Tale orientamento è stato di recente confermato dal Collegio di Coordinamento nella seduta del 19 marzo 2020, chiamato a pronunciarsi con riferimento alla liquidazione dei Buoni della serie "Q/P", emessi utilizzando il modello della serie "P" e sui quali è stato apposto un timbro recante l'indicazione dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno. In tale occasione il Collegio, evidenziando la continuità fra la recente pronuncia delle SS. UU. di Cassazione n. 3963/2019 (rispetto alla precedente Cass. SS.UU. n. 13979/2007), ha pronunciato il seguente principio di diritto: "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli". Tanto premesso, si rileva che sul fronte dei buoni v'è l'indicazione del numero progressivo e della serie P e risulta altresì apposto timbro leggibile indicante "SERIE Q/P": Sul retro dei titoli, timbro leggibile indicante i tassi di rendimento applicabili fino al 20° anno. Con riferimento al periodo successivo al 20° anno, sul retro dei titoli da L. 500.000 è stampigliata la seguente dicitura: "più lire 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione. Sul retro del titolo da L. 250.000 è invece stampigliata la seguente dicitura: "più lire 88.870 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione.". Sulla scorta di tali premesse la domanda del ricorrente è meritevole di accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli della serie Q/P per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA